



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 183 / 2020 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ADUNANZA DEL 04/12/2020

Oggetto: PROCEDIMENTO RGNR N. 4500/2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI.

L'anno **2020** addì **04** del mese di dicembre alle ore 11:35 si è riunita la Giunta Comunale appositamente convocata.

All'appello risultano:

BASCIALLA GIUSEPPE	SINDACO	Presente
ACCORDINO FRANCO ROBERTO	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MARINELLA	ASSESSORE	Presente in collegamento
MARTEGANI ERIKA	ASSESSORE	Presente
MORBI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PIPOLO VITO	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il VICE SEGRETARIO dott.ssa VALEGGIA ELENA .

Accertata la validità dell'adunanza, BASCIALLA GIUSEPPE in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito alla pratica avente a oggetto:

PROCEDIMENTO RGNR N. 4500/2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI.

Relaziona il Sindaco BASCIALLA GIUSEPPE.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Al fine di ottemperare alle disposizioni volte al contenimento del Coronavirus, la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella della videoconferenza, su piattaforma Gotomeeting, secondo quanto stabilito con deliberazione propria n. 45 del 20.03.2020, resa immediatamente eseguibile.

Oggetto: PROCEDIMENTO RGNR N. 4500/2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in data 15.4.2019 è stato notificato al Comune di Tradate il decreto che disponeva il giudizio in relazione al procedimento aperto innanzi al Tribunale di Varese r.g.n.r. 4500/16 n.4740/17 RG. GIP nei confronti di alcuni dipendenti comunali, di cui vengono omessi i nomi ai sensi della normativa sulla privacy;
- che il suddetto giudizio si è concluso per alcuni dipendenti con sentenza n. 128 del 30.01.2020 di prescrizione per decorso del tempo ai sensi degli artt. 157 e ss. c.p. e per n. 1 dipendente con sentenza n. 276 del 20.02.2020 di assoluzione con formula piena perché il fatto non costituisce reato;

Considerato che l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 stabilisce che *“il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento [...]. In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa [...]”*;

Verificata la giurisprudenza in materia, che nel delineare le condizioni di ammissibilità della normativa richiamata, ha precisato che:

- a) per poter obbligare l'ente locale all'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa nei confronti dei propri dipendenti, deve esserci una stretta connessione tra il procedimento civile e/o penale e la carica dell'ufficio rivestito dal dipendente locale ovvero che i fatti attribuiti al dipendente devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, quindi, compiuti nell'assolvimento delle attività d'ufficio e/o dei suoi compiti istituzionali (ex multiis, CGA sez. giurisd. 2.05.2011 n. 347; Cons. St. del 29.04.2005 n. 2041);
- b) in ogni caso, non deve sussistere conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente, ove lo stesso adempia ai compiti del suo ufficio (Cons. St., Sez. V, 9 ottobre 2006 n. 5986);
- c) il procedimento deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena;

Verificato che in base alle pronunce della Corte dei Conti (recentemente Piemonte n. 179/2019) il rimborso è possibile purchè il giudizio si concluda in modo favorevole per il dipendente e venga esclusa la responsabilità (ergo una valutazione concreta sulla condotta assunta), configurandosi invece un'indebita erogazione il rimborso spese legali in presenza di mera «estinzione del giudizio per prescrizione del reato»;

Ritenuto pertanto possibile riconoscere il rimborso delle spese legali al solo dipendente assolto di cui alla sentenza n. 276/2020;

Verificato in base agli atti e documenti relativi al procedimento, trasmessi dal dipendente per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente che:

- a) i fatti oggetto di contestazione in sede penale (quali definitivamente accertati in tale sede) sono stati posti in essere dal dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio;
- b) la vicenda giudiziaria riferita è direttamente connessa con la funzione rivestita;
- c) effettuata la necessaria valutazione ex post, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l'atto compiuto dal dipendente – accertato come compiuto nell'adempimento di obblighi imposti dalla legge – ed i fini istituzionali dell'ente;
- d) che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto della esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell'ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa richiamata;
- e) che il giudizio penale si è concluso con assoluzione piena in quanto il fatto non costituisce reato;

Vista la nota prot. n. 1552 del 22.1.2020, indirizzata al Segretario Generale, con la quale il dipendente in questione ha trasmesso le note specifiche del legale, a suo tempo, nominato e comunicato all'Amministrazione;

Verificata altresì la congruità dei compensi richiesti in base ai criteri di prassi ed in considerazione del grado di complessità del predetto procedimento penale;

Dato atto che era già stato aperto apposito Sinistro N. BA00795935 del 09/05/2017 con la Compagnia di Assicurazione e in data 02.03.2020 e si è provveduto a trasmettere la relativa richiesta di rimborso con tutti gli allegati;

Considerato che in data 23.11.2020 la Compagnia ha comunicato di ritenere liquidabili gli importi complessivamente pari ad € 11.558,14 (comprensivo di spese generali, CPA ed IVA), non ritenendo liquidabile l'importo richiesto per la fase Udienza preliminare fase di studio euro 2.500,00 che viene rideterminata in euro 972,00;

Ritenuto, per quanto sopra, che in riferimento al procedimento in argomento occorre procedere al rimborso delle spese legali sostenute da un solo dipendente comunale in virtù della sentenza di assoluzione n. 276 del 20.02.2020;

Dato atto che il rimborso in parola avverrà tramite liquidazione da parte della Compagnia Assicuratrice dell'Ente direttamente al dipendente che ha già provveduto al pagamento delle fatture emesse dal proprio Legale;

Dato atto, quindi, che il Comune di Tradate non dovrà riconoscere né anticipare alcun un rimborso;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che l'assessore Marinella Colombo, ha partecipato alla seduta con modalità telematica, attraverso la piattaforma Gotomeeting, e che sono state rispettate le previsioni di cui alla propria deliberazione n. 45 del 20.03.2020, resa immediatamente eseguibile e specificamente:

- l'assessore Marinella Colombo partecipa in collegamento da casa, mentre sono presenti presso la sede comunale il Sindaco, gli assessori e il Vice Segretario verbalizzante;
- la seduta si intende tuttavia effettuata in via convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, ove è allocato il sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali;
- l'assessore Marinella Colombo, oltre ai presenti, sono identificati con certezza dal Vice Segretario verbalizzante;
- durante la seduta tutti i componenti hanno avuto facoltà di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sull'argomento iscritto all'ordine del giorno;
- le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati hanno garantito un adeguato livello di riservatezza delle comunicazioni e un adeguato livello di sicurezza del sistema;
- l'adunanza si è svolta regolarmente e pertanto è possibile constatare e proclamare i risultati della votazione palese;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. Di prendere atto della sentenza emessa dal Tribunale di Varese n. 276/2020 depositata il 30/3/2020 acquisita in copia agli atti, con la quale il dipendente di questo Comune, in merito al procedimento penale di cui in oggetto è stato assolto con formula piena "perchè il fatto non costituisce reato";

2. Di prendere atto, altresì, dell'applicabilità del diritto al rimborso totale delle spese legali sostenute da n. 1 dipendente assolto nel giudizio penale di cui trattasi, per un importo complessivo di €.11.558,14;

3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi Generali ad adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione onde consentire al dipendente di cui trattasi di ottenere il pagamento del rimborso da parte della Compagnia di Assicurazione delle spese legali sostenute e documentate per il procedimento penale citato in premessa e definito con la sopra richiamata sentenza;

4. Di dare atto che il rimborso sarà effettuato dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente direttamente al dipendente comunale, che ha già provveduto al pagamento delle fatture del proprio legale;

Con successiva unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, per poter consentire la chiusura della pratica prima del termine dell'esercizio.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
BASCIALLA GIUSEPPE

II VICE SEGRETARIO
VALEGGIA ELENA

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3279/2020 del SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI ad oggetto: PROCEDIMENTO RGNR N. 4500/2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 02/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MARINA BELLEGOTTI)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3279/2020 ad oggetto: PROCEDIMENTO RGNR N. 4500/2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Tradate, 02/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 183 del 04/12/2020

SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

Oggetto: PROCEDIMENTO RGNR N. 4500/2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI..

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 05/12/2020.

Tradate, 05/12/2020

Sottoscritto da
MARCO ATTILIO GRUGNI
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.